



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  
ANNO 2022**

Il giorno 16/12/2022 presso la sede della Camera di commercio di Torino, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

- Guido Bolatto, Presidente della Delegazione trattante FIRMATO
- Guido Cerrato, componente della Delegazione trattante FIRMATO
- Marco Minarelli, componente della Delegazione trattante FIRMATO
- Claudia Savio, componente della Delegazione trattante FIRMATO

R.S.U. FIRMATO

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

CGIL FIRMATO

UIL FIRMATO

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo.

## **PREMESSA**

Considerato che il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 è stato sottoscritto il 16 novembre 2022, fermo restando che il presente accordo non contiene previsioni contrastanti alle novità introdotte dal nuovo CCNL, viene redatto il presente accordo c.d. "ponte" relativo alla sola annualità economica 2022 sulla base delle previsioni contrattuali previgenti.

L'annualità 2022 viene disciplinata sulla base dell'accordo decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 le cui previsioni vengono richiamate e confermate sino alla sottoscrizione del nuovo accordo decentrato integrativo.

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente contratto, si applica a tutto il personale dipendente della Camera di commercio di Torino, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale ad esclusione dei dirigenti.

## **Articolo 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

Il presente contratto concerne il periodo 1/1/2022-31/12/2022 per le parti ad esso delegate dai CCNL vigenti e in particolare, per i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo che possono essere negoziate con cadenza annuale

L'impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti.

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

## **Articolo 3 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo**

Le risorse complessivamente destinate a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'economicità e la qualità dei servizi vengono quantificate e costituite in via esclusiva dalla Camera di commercio di Torino, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché sulla base delle disponibilità di bilancio dandone informazione alla parte sindacale.

La parte sindacale prende atto che è stata accertata, da parte dell'ente, la sussistenza della relativa capacità di spesa in bilancio per l'integrazione della componente variabile del fondo risorse decentrate nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, quindi, vengano ripartite in base ai criteri vigenti per il triennio 2019-2021, la cui validità viene prorogata a tutto il 2022, e in particolare:

- le risorse stabili vengono destinate
  - ✓ all'indennità di comparto, nell'ammontare necessario per il personale in servizio nell'anno 2022
  - ✓ alle progressioni economiche orizzontali da attribuire con decorrenza 1° gennaio 2022, per la restante cifra a cui si aggiungono eventuali risorse stabili derivanti dalla riduzione stabile del fondo straordinario ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998-2001
- le risorse variabili vengono destinate
  - ✓ per compensare le specifiche responsabilità attribuite: nel limite massimo della cifra destinata nell'anno 2017 alla medesima finalità
  - ✓ per compensare le indennità condizioni di lavoro attribuite sulla base dei criteri specificati nel presente accordo, nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14.9.2000 (attività prestata nel giorno di riposo settimanale): nel limite massimo dell'1,5% delle risorse variabili
  - ✓ per erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale: la differenza tra l'ammontare complessivamente disponibile e le due voci precedenti a cui si

aggiungono le eventuali risorse stabili non utilizzate per l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali e tutti i risparmi di pagamento dell'anno delle altre voci stabili e variabili.

#### **Articolo 4 – Disposizioni finali**

Considerato che il presente accordo norma unicamente la parte economica relativa all'anno 2022 nell'ambito delle previsioni contenute nel contratto decentrato per il triennio 2019-2021, la cui validità viene prorogata a tutto il 2022, le parti si impegnano ad avviare la contrattazione del triennio normativo 2023-2024 entro i primi mesi dell'anno 2023.

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

L'Amministrazione, su richiesta della parte sindacale, ha ridotto ridurre stabilmente il fondo per il lavoro straordinario di 20.000 euro e rideterminato il fondo risorse decentrate relativo all'anno 2022 incrementando le risorse stabili da utilizzare per l'attribuzione delle progressioni economiche con decorrenza 1°/1/2022.